



Zurich Investments Life S.p.A.

Fondo pensione aperto
in regime di contribuzione definita

regolamento

Zurich 
Contribution
FONDO PENSIONE APERTO

Fondo Pensione Aperto

Zurich Contribution

Regolamento

Indice

Parte I - Identificazione e scopo del fondo	
Art. 1 - Denominazione	2
Art. 2 - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività	2
Art. 3 - Scopo	2
Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento	
Art. 4 - Regime della forma pensionistica	2
Art. 5 - Destinatari	2
Art. 6 - Scelte di investimento	2
Art. 7 - Gestione degli investimenti	2
Art. 8 - Spese	4
Parte III - Contribuzione e prestazioni	
Art. 9 - Contribuzione	4
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale	4
Art. 11 - Prestazioni pensionistiche	5
Art. 12 - Erogazione della rendita	5
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	6
Art. 14 - Anticipazioni	6
Parte IV - Profili organizzativi	
Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	7
Art. 16 - Banca Depositaria	7
Art. 17 - Responsabile	7
Art. 18 - Organismo di sorveglianza	7
Art. 19 - Conflitti di interessi	7
Art. 20 - Scritture contabili	7
Parte V - Rapporti con gli Aderenti	
Art. 21 - Modalità di adesione	7
Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti	8
Art. 23 - Comunicazioni e reclami	8
Parte VI - Norme finali	
Art. 24 - Modifiche al Regolamento	8
Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	8
Art. 26 - Cessione del Fondo	8
Art. 27 - Rinvio	8
Allegati	
Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile	9
Allegato n. 2 - Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza	11
Allegato n. 3 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	13

Regolamento

Parte I – Identificazione e scopo del Fondo

Art. 1 – Denominazione

- 1 “Fondo pensione aperto ZURICH CONTRIBUTION”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art. 2 – Istituzione del fondo ed esercizio dell’attività

- 1 La Zurich Investments Life S.p.A, di seguito definita “Compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 7 ottobre 1998.
- 2 Il Fondo è stato istituito dalla medesima “Compagnia”, giusta autorizzazione rilasciata dalla “COVIP”, d’intesa con l’ISVAP (ora IVASS) con provvedimento del 7 ottobre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
- 3 Il Fondo è iscritto al n. 37 dell’Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano presso la sede della Compagnia.

Art. 3 – Scopo

- 1 Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II – Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

- 1 Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

- 1 L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
- 2 Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art. 6 – Scelte di investimento

- 1 Il Fondo è articolato in 3 comparti, come di seguito specificati:
 - “Linea Garantita”: caratterizzata da un profilo di rischio basso (questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR).
 - “Linea Conservativa”: caratterizzata da un profilo di rischio medio-basso.
 - “Linea Dinamica”: caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto.
- 2 L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

- 1 La Compagnia effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 La Compagnia può effettuare l’investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati “OICR”, purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l’acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

- 3 Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
- 4 In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
- 5 La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

“Linea Garantita”, caratterizzata dalla presenza di una garanzia di risultato.

Questo comparto comporta un profilo di rischio basso ed attua una politica di investimento orientata prevalentemente verso i titoli di debito, di breve durata residua, denominati in euro. L'ammontare investito in attività denominate in valuta estera non potrà superare il 20% del patrimonio del comparto.

Non è ammesso l'investimento in titoli di capitale.

Il comparto "Linea Garantita" si prefigge l'obiettivo di realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al comparto denominato "Linea Garantita" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata dell'1,00% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10 – comma 2.

Si precisa che sui contributi netti incassati dal Fondo Pensione fino al 30.06.2015 saranno garantiti i precedenti tassi di interesse minimi del 3% per coloro che hanno aderito a questo comparto del Fondo fino alla data del 14.03.2001, del 2,5% per coloro che hanno aderito a questo comparto del Fondo a partire dal 15.03.2001 fino all'1.03.2006, del 2% per coloro che hanno aderito a questo comparto a partire dal 2.03.2006 fino al 30.11.2014 e dell'1,75% per coloro che hanno aderito al comparto dall'1.12.2014 al 31.3.2015 e dell'1,50% per coloro che hanno aderito al comparto dall'1.04.2015 al 30.06.2015.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- Esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;
- Riscatto per decesso;
- Riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- Riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- Trasferimento della posizione individuale ai sensi dell'art. 25 in caso di modifiche peggiorative alle condizioni di contratto.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggiore valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

“Linea Conservativa”, caratterizzata da un profilo di rischio medio-basso.

La politica d'investimento del comparto è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata verso titoli di debito, di emittenti italiani ed esteri, denominati prevalentemente in euro.

Non è ammesso l'investimento in titoli di capitale.

Il comparto è investito prevalentemente in valori mobiliari denominati in euro; possono essere inoltre effettuati investimenti in valori mobiliari denominati in valuta estera, nonché in contratti derivati, in quote di o.i.c.r. e di fondi chiusi.

L'esposizione valutaria complessiva non può superare il 30% del patrimonio del comparto.

“Linea Dinamica”, caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto.

La politica di investimento del comparto è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio ampiamente diversificata con una prevalenza dei titoli di capitale.

Comparto bilanciato fra titoli di debito e di capitale. L'investimento in titoli di capitale non può superare come limite massimo il 90% del patrimonio del comparto e come limite minimo il 50% del patrimonio del comparto stesso e si attesterà mediamente intorno al 60/70%.

Il patrimonio del comparto è investito sia in valori mobiliari denominati in euro, sia in valori mobiliari denominati in valuta estera; possono essere inoltre effettuati investimenti in contratti derivati, in quote di o.i.c.r. e di fondi chiusi. L'esposizione valutaria non può superare il 30% del patrimonio del comparto.

- 6 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art. 8 – Spese

- 1 L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'Aderente pari a 51,65 euro.
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b. 1) **direttamente a carico dell'aderente:** non previste;
 - b. 2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:** una commissione di gestione pari ad una percentuale applicata mensilmente sul patrimonio e differenziata in funzione dello specifico comparto di investimento.
 - 0,90% per "Linea Garantita" (di cui 0,09% per la garanzia di risultato);
 - 0,95% per "Linea Conservativa";
 - 1,05% per "Linea Dinamica".Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge: sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.
Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale;
 - c) **spese collegate all'esercizio di prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**
 - c. 1) 51,65 Euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 13;
 - c. 2) 51,65 Euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art. 13;
 - d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quale riportato nell'Allegato n. 3.**
- 2 L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
- 3 Sono a carico della Compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
- 4 Nella redazione della Nota Informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III – Contribuzione e prestazioni

Art. 9 – Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2 I lavoratori fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3 I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
- 4 L'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 5 I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
- 6 E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 7 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 – Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai

- versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8 – comma 1, lett. a), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
 - 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
 - 4 Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 - 5 La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 11 – Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data aderente a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13- commi 6 e 7.

Art. 12 – Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni nella forma di seguito indicata:
 - a) rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata.
 - b) rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi cinque anni all'iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente se l'iscritto è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
- 3 Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP (ora IVASS); in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di

trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

- 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
- 3 Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 – Anticipazioni

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Parte IV – Profili organizzativi

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

- 1 Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
- 2 Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
- 3 Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
- 5 Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
- 6 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
- 7 Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote, o in differenti classi di quote.

Art. 16 - Banca depositaria

- 1 La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
- 2 La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore ai sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
- 3 Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 17 – Responsabile

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

Art. 18 - Organismo di sorveglianza

- 1 E' istituito un Organismo di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'Allegato n. 2.

Art. 19 - Conflitti di interesse

- 1 La gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 20 - Scritture contabili

- 1 La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
- 2 La Società conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

Parte V – rapporti con gli Aderenti

Art. 21 – Modalità di adesione

- 1 L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento e dei relativi allegati e dalla documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del regolamento e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.

- 5 In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 22 – Trasparenza nei confronti degli Aderenti

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 14 e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente le informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 23 – Comunicazioni e reclami

- 1 La Compagnia definisce modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

Parte VI – Norme finali

Art. 24 – Modifiche al Regolamento

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce termini di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 25.

Art. 25 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 – Cessione del Fondo

- 1 Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art. 27 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

Allegato 1

al Regolamento del “Fondo pensione aperto Zurich Contribution”

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 – Nomina e cessazione dall’incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo di Zurich Investments Life S.p.A. di seguito definita Compagnia. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine, gli eventuali rinnovi dell’incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l’incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art. 3 – Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.

Art. 4 – Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 – Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 – Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell’esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 – Rapporti con la COVIP

1 Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

Allegato 2

al Regolamento del “Fondo pensione aperto Zurich Contribution”

Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell’Organismo di sorveglianza

Art. 1 – Ambito di applicazione

1 Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell’Organismo di sorveglianza.

Art. 2 – Composizione dell’Organismo

- 1 L’Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l’attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
- 2 Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza dei lavoratori.
- 3 Il numero complessivo dei componenti l’Organismo non può essere superiore a dodici.

Art. 3 - Designazione e durata dell’incarico dei componenti

- 1 I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l’istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
- 2 Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all’art. 2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l’invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
- 3 Sono invitati a designare i propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell’art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, al fine del mese precedente a quello dell’invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.
- 4 Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l’individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
- 5 I componenti l’Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
- 6 I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.

Art. 4. - Requisiti per l’assunzione dell’incarico e decadenza

- 1 I componenti l’Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all’assunzione dell’incarico previste dalla normativa vigente.
- 2 L’Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all’assunzione dell’incarico in capo a tutti i componenti l’Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
- 3 In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all’azienda o al gruppo interessato.
- 4 La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall’incarico.
- 5 L’Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art. 5. - Retribuzione

- 1 La remunerazione dei membri di cui all’art. 2, comma 1, è determinata dall’organo di amministrazione della Compagnia all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata dell’incarico
- 2 Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

Art. 6. - Compiti dell'Organismo

- 1 1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
- 2 L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
- 3 L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
- 4 L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7. - Modalità di funzionamento

- 1 Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
- 2 In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
- 3 Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
- 4 L'organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 5 L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
- 6 Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

Art. 8. - Responsabilità

- 1 I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
- 2 All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

Allegato 3

al Regolamento del “Fondo pensione aperto Zurich Contribution”

Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Art. 1 - Forma dell'assicurazione

Le rendite vengono garantite ed erogate attraverso un'assicurazione in forma di “Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile a premio unico” regolata dalle Condizioni che seguono. La gestione degli investimenti è disciplinata dal Regolamento della gestione interna separata “Zurich Style” (autorizzato dalle competenti Autorità e qui di seguito allegato).

Art. 2 - Assicurati

L'assicurazione è riferita a tutti gli aderenti al “Fondo”, che costituiscono gli Assicurati i quali, in base al Regolamento del “Fondo” stesso, abbiano maturato il diritto alla pensione.

Le rendite verranno erogate secondo una delle modalità scelte dall'Assicurato fra quelle previste dall'art. 12 del Regolamento del “Fondo”.

Art. 3 - Decorrenza del pagamento delle rendite

Il pagamento della rendita decorre dalla data di maturazione del diritto alla pensione di cui all'Art. 2.

Art. 4 - Premio unico di assicurazione

Alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della relativa garanzia di risultato, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

I coefficienti di conversione del premio unico in rendita vitalizia annua rivalutabile sono quelli in vigore alla data di decorrenza del pagamento della rendita sono riportati nella tabella di seguito allegata, in vigore a quella data.

La rata di rendita assicurata si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente di conversione in rendita relativo all'età del Titolare arrotondata all'intero più prossimo (eventualmente corretta in base alle indicazioni riportate in testa alla tabella di seguito riportata) ed alla rateazione della rendita prescelta, e dividendo il risultato così ottenuto per 1000 e quindi per il numero di rate di rendita per anno.

I coefficienti delle rendite opzionali sono depositati presso la sede del “Fondo”; successivamente potranno essere modificati dalla Compagnia. Le variazioni dovranno essere comunicate alla Commissione di Vigilanza ed agli iscritti almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 5 - Costo per il pagamento della rendita

Il costo per la gestione ed il pagamento della rendita è rappresentato da:

- un'aliquota dell'1,25% già ricompresa nei coefficienti di conversione di cui al precedente articolo 4;
- una cifra fissa pari a 2,5 euro prelevata su ciascuna rata di rendita pagata;
- spese di gestione pari a 0,75 punti percentuali prelevate dal rendimento annuo della gestione separata “Zurich Style” come indicato al successivo articolo 6 “Rivalutazione della rendita”.

Art. 6 - Rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività – denominata “Zurich Style” – disciplinata dal relativo Regolamento, che costituisce parte integrante delle presenti condizioni.

La Compagnia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata “Zurich Style” nel periodo di osservazione. Per periodo di osservazione si intende il periodo di 12 mesi che si è concluso al 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09). Il rendimento attribuito è pari al rendimento realizzato nel periodo di osservazione sopra indicato, al netto delle spese di gestione pari a 0,75 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale ed è applicata alle rendite che vengono corrisposte nei dodici mesi successivi.

La rivalutazione della rendita è acquisita in via definitiva e pertanto ogni successiva rivalutazione viene applicata all'importo della rendita quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

Art. 7 - Beneficiari

In caso di vita beneficiario della rendita è l'Assicurato stesso e, in caso di rendita reversibile, il reversionario indicato dall'Assicurato.

In caso di morte dell'Assicurato e/o del reversionario, durante il periodo di corresponsione della rendita, l'assicurazione si estingue ed il premio pagato resta acquisito alla Compagnia.

Art. 8 - Erogazione della rendita

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia all'Assicurato e/o Reversionario.

Il pagamento della rendita annua verrà effettuato in rate trimestrali posticipate, ognuna pari ad un quarto dell'importo annuo. È possibile, comunque, il pagamento in rate annuali, semestrali, e mensili, dietro specifica richiesta scritta da parte dell'Assicurato, che deve pervenire entro tre mesi dall'erogazione della prima rata di rendita.

In caso di scelta di un'opzione tra quelle previste nell'art.12, comma 2, del Regolamento del "Fondo" (lettera a) - rendita vitalizia reversibile e lettera b) - rendita certa per 5 anni e poi vitalizia), l'Assicurato dovrà farne richiesta scritta almeno tre mesi prima della scadenza della prima rata di rendita.

Ad ogni ricorrenza annuale i pagamenti verranno eseguiti dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato e, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Compagnia o presso la sua rete distributiva.

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Nel caso l'Assicurato avesse optato per il pagamento di rendita certa, la "Compagnia" nei primi 5 anni liquiderà comunque la rendita.

In caso di sinistro nel periodo di corresponsione della rendita certa la "Compagnia" paga l'importo previsto entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- certificato di morte e copia autentica dell'eventuale testamento, oppure, in mancanza di testamento, apposito atto notorio attestante la sua mancanza;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;
- codice fiscale del Beneficiario/i.

Allegato

Regolamento della gestione separata “Fondo Zurich Style”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR/OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi gli ETF) detenuti nel portafoglio della gestione separata. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Modalità di determinazione della rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate finché l'Aderente è in vita

Il procedimento per il calcolo della rendita vitalizia è il seguente:

1. All'età a scadenza (età pensionabile) dell'Aderente deve essere aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dall'anno di nascita dell'Aderente, come indicato nella seguente tabella:

Anno di nascita	correttivo età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1927	+4
Dal 1928 al 1938	+3
Dal 1939 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

2. Fissata l'età di riferimento occorre individuare nelle tabelle che seguono il coefficiente di conversione corrispondente alla rateazione della rendita.
3. La rendita annua, pagabile in base alla rateazione prescelta, si ottiene, infine, moltiplicando il capitale maturato a scadenza per il coefficiente di opzione individuato e dividendo il risultato per 1.000.

Coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia in rate posticipate

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,99	35,67	35,51	35,40	57
58	36,90	36,56	36,39	36,28	58
59	37,86	37,50	37,32	37,20	59
60	38,87	38,50	38,31	38,19	60
61	39,96	39,56	39,36	39,23	61
62	41,10	40,68	40,47	40,34	62
63	42,33	41,88	41,66	41,51	63
64	43,63	43,15	42,92	42,76	64
65	45,03	44,52	44,27	44,10	65
66	46,52	45,98	45,71	45,54	66
67	48,13	47,55	47,27	47,08	67
68	49,86	49,24	48,94	48,74	68
69	51,74	51,07	50,74	50,52	69
70	53,76	53,04	52,69	52,46	70
71	55,96	55,18	54,80	54,55	71
72	58,35	57,50	57,09	56,81	72
73	60,95	60,02	59,57	59,27	73
74	63,78	62,77	62,27	61,95	74
75	66,88	65,76	65,22	64,86	75

Modalità di determinazione della rendita annua certa e successivamente vitalizia

Il procedimento per il calcolo dell'importo di rendita è analogo a quello utilizzato per la rendita vitalizia di cui sopra.

Si applicano i seguenti coefficienti di conversione:

Coefficienti per la determinazione della rendita immediata certa 5 anni e poi vitalizia

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,95	35,63	35,48	35,37	57
58	36,85	36,52	36,35	36,24	58
59	37,81	37,45	37,28	37,16	59
60	38,82	38,45	38,26	38,14	60
61	39,89	39,50	39,30	39,18	61
62	41,03	40,62	40,41	40,28	62
63	42,24	41,80	41,59	41,44	63
64	43,53	43,07	42,84	42,69	64
65	44,92	44,42	44,18	44,01	65
66	46,39	45,87	45,61	45,44	66
67	47,98	47,42	47,14	46,96	67
68	49,69	49,09	48,79	48,60	68
69	51,53	50,89	50,57	50,36	69
70	53,52	52,82	52,48	52,26	70
71	55,66	54,91	54,55	54,31	71
72	57,98	57,17	56,78	56,52	72
73	60,49	59,62	59,19	58,91	73
74	63,20	62,26	61,80	61,49	74
75	66,15	65,12	64,62	64,29	75

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

06.2016 - 852



ZURICH[®]